



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Infrastrutture e Servizi di Media

DETERMINA N. 3/19/DIS

VERIFICA AI SENSI DELL'ART. 43, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 IN MERITO ALL'OPERAZIONE DI CONCENTRAZIONE CONSISTENTE NELL'ACQUISIZIONE DEL CONTROLLO ESCLUSIVO DELLA SOCIETÀ A&E TELEVISION NETWORK, LLC DA PARTE DELLA SOCIETÀ HEARST LT INC.

IL DIRETTORE

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”* e, in particolare, gli articoli 46 e 47;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”*;

VISTA la delibera n. 666/08/CONS, del 26 novembre 2008, recante *“Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione”* come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 402/18/CONS;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante *“Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”* come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 368/14/CONS, del 17 luglio 2014, recante “*Regolamento recante la disciplina dei procedimenti in materia di autorizzazione ai trasferimenti di proprietà, delle società radiotelevisive e dei procedimenti di cui all’articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 110/16/CONS, di seguito denominato anche *Regolamento*;

VISTA la delibera n. 9/19/CONS, del 10 gennaio 2019, allegato A, recante “*Procedimento per la valutazione delle dimensioni economiche del Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC) per l’anno 2017*”;

1. VISTA la nota, pervenuta il 1 febbraio 2019 (prot. AGCOM n. 42451) e la successiva integrazione del 11 marzo 2019 (prot. AGCOM n. 105694 del 12 marzo 2019) con la quale la società Hearst LT Inc. (di seguito Hearst), per il tramite di procura conferita allo studio legale Associato Clifford Chance, con sede in Via di Villa Sacchetti n. 11 in Roma, ha comunicato, ai sensi dell’art. 4 comma 10 del Regolamento allegato alla delibera n. 368/14/CONS, l’operazione di concentrazione consistente nell’acquisizione da del 50% delle quote della joint venture A&E Television Networks, LLC, alla quale fanno capo i “canali” televisivi informativi attivi in Europa “A&E”, “History”, “H2”, “Crime&Investigation”, Blaze e “Life Time”. Poiché il gruppo Hearst controlla al 50% con TWDC la joint venture A&E LLC, al termine dell’operazione il gruppo Hearst acquisirà il controllo esclusivo della stessa;

RILEVATO che la società Hearst LT Inc. opera nel Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC), per il tramite di società controllate e collegate, nei settori d’attività dei servizi di media audiovisivi e radio anche sul *web*, dell’editoria periodica ed elettronica anche sul *web* e della pubblicità e che A&E Television Networks, LLC, opera nel SIC mediante la controllata A&E Television Network Italy S.r.l. nella fornitura di servizi di media audiovisivi su piattaforma satellitare;

CONSIDERATO quanto segue:

2. l’Autorità, in occasione di operazioni di concentrazione o intese che intervengano tra soggetti operanti nel SIC, verifica il rispetto dei limiti enunciati dai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell’articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

3. la società acquirente Hearst LT Inc., dalla documentazione agli atti, risulta essere alla data dell’operazione:

- società di diritto statunitense avente sede legale in 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801 (U.S.A.);
- interamente controllata dalla società Hearst Communications, Inc., a sua volta controllata dalla società Hearst Holding, Inc. con il 94,56% del capitale (il restante del 5,44% è detenuto dalla predetta CS Global, Inc.). Il gruppo è

controllato in ultima istanza da The Hearst Family Trust che, per il tramite della società The Hearst Corporation, detiene il 100% di Hearst Holding, Inc.;

- attiva a livello mondiale nella fornitura di servizi di media e di informazione, attraverso il controllo e/o la partecipazione in *cable television network*, società di intrattenimento digitale, testate giornalistiche e riviste;
- controllante al 100% le seguenti società: Fitch Italia – Società Italiana per Rating S.p.A (c.f. n. 11436070152), operante nel settore della valutazione per la capacità di credito), HAW S.r.l. (c.f./p.iva n. 08354630967, operante nelle ricerche di mercato in particolare nel settore stampa ed editoria); Hearst Magazines Italia S.p.A. (c.f. n. 07592830157/ p.iva n. 1221110154), iscritta al ROC nel settore dell'editoria quotidiana e periodica e della pubblicità on line con il n. 5074 e titolare a sua volta del 49% delle quote del capitale sociale della società H.M.C. Italia S.r.l. (c.f./p.iva n. 03638060966), iscritta al ROC nel settore dell'editoria quotidiana e periodica e della pubblicità on line con il n. 9438;
- editrice delle seguenti testate periodiche in ambito nazionale, per il tramite Hearst Magazines Italia S.p.A.: “*Cosmopolitan*”, “*Gioia*”, “*ELLE*”, “*ELLE Dekor Italia*”, “*ELLE KIDS*”, “*ELLE Spose*”, “*Gente*”, “*Gente puzzle*”, “*Gente enigmistica*”, “*Very ELLE*”, “*ELLE Sfilate*”, “*ELLE Gourmet*”, “*Gente speciali*”, “*Enigmistica mese Gente*”, “*Esquire*”; “*Marie Claire*”, “*Marie Claire Maison*”, “*Marie Claire 2 Bellezza*”, “*Marie Claire Bis*”, “*Marie Claire Maison guida design*”, “*Marie Claire #Likes*”;

4. La società A&E Television Networks, LLC, oggetto di acquisizione, dalla documentazione in atti, risulta essere alla data dell'operazione:

- società di diritto statunitense, costituita nella forma di *joint venture*, con sede legale in 235 East 45th Street, New York, New York 10017 (U.S.A.);
- avente la seguente composizione societaria: 42,76% Disney/ABC International Television, Inc., 7,24% della Cable LT Holdings, Inc, 28,93% Hearst Communications, Inc., 14,08% Hearst Holdings, Inc., 6,99% Hearst LT, Inc.;
- presente in Italia con la controllata al 100% A&E Television Network Italy S.r.l.;
- società a responsabilità limitata a socio unico, con sede legale in via Salaria n. 222, 00198 – Roma (RM), iscritta dal 31/01/2014 alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma, Registro delle imprese di Roma con il n. RM – 1395490, c.f. / p.iva n. 08421040968;
- iscritta al Registro degli operatori della comunicazione (ROC) con il n. 24233 in qualità di: fornitore di servizi di media audiovisivi a diffusione satellitare;
- avente il seguente assetto amministrativo: amministratore unico Barry Christopher William (c.f. *OMISSIS*);

- non controllante né avente altre partecipazioni in altre società;
- titolare di tre autorizzazioni per la diffusione via satellite di programmi televisivi a pagamento con i seguenti marchi: “*History*” (Delibera n. 687/13/CONS del 12/12/2013), “*Crime + Investigation*” (Delibera n. 686/13/CONS del 12/12/2013), “*Blaze*” (Delibera n. 110/17/CONS del 15/03/2017);

5. L’operazione in esame è parte del processo di dismissione posto in essere da The Walt Disney Company (TDWC) in conformità alla decisione della Commissione Europea adottata il 6 novembre 2018, con la quale è stata approvata l’acquisizione di Twenty-First Century Fox da parte di TDWC, condizionatamente alla cessione delle partecipazioni detenute dalla stessa, attraverso la joint venture A & E Television Networks, LLC, in quattro società attive nella fornitura all’ingrosso di canali televisivi a pagamento in Europa (tra cui A & E Television Networks Italy S.r.l.). In particolare, con accordo sottoscritto tra le società interessate in data 16 gennaio 2019 (*Distribution and purchase agreement by and among A&E televisione Networks, LLC, Disney/ABC International Television, Inc., Cable LT Holdings, Inc.; Hearst Communications, Inc., Hearst Holdings, Inc., Hearst LT Inc*), TWDC si è impegnata a cedere a Hearst le suddette partecipazioni, a cui fanno capo i “canali” informativi a pagamento attivi nello Spazio Economico Europeo: History, H2, Crime&Investigations, Blaze e Life Time. Il *closing* dell’operazione è soggetto ad una serie di condizioni tra cui l’ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie da parte delle Autorità competenti;

6. con riferimento al rispetto dei limiti del numero di autorizzazioni per programmi radiofonici o televisivi su frequenze terrestri in ambito nazionale cumulabili dallo stesso fornitore di contenuti di cui all’articolo 43, commi 7 e 8, del Testo unico, si rileva che l’operazione in esame, determinando l’acquisizione da parte di Hearst LT Inc. di tre autorizzazioni alla fornitura di servizi di media audiovisivi su piattaforma satellitare a pagamento, non è idonea a determinare da parte del gruppo acquirente il superamento dei limiti previsti dalla normativa;

7. in merito alle valutazioni del rispetto dei limiti anticoncentrativi di cui all’articolo 43, commi 9 e 10, del Testo unico, si rileva che in Italia la società Hearst LT Inc. nel 2017 ha conseguito ricavi rilevanti ai fini SIC, pari allo *OMISSIS* % della dimensione complessiva del SIC – così come quantificato dall’Autorità con delibera n. 9/19/CONS del 10 gennaio 2019 (17.478 milioni di euro per l’anno 2017) – pertanto, l’operazione in esame non risulta idonea a consentire da parte del gruppo acquirente, anche per il tramite di società controllate e collegate, il conseguimento di ricavi superiori al 20% dei ricavi complessivi del SIC;

8. Ai fini delle verifiche di cui all’articolo 43, comma 11, del Testo Unico, le società partecipanti all’operazione in questione non conseguono ricavi nel settore delle comunicazioni elettroniche, così come definito ai sensi dell’art. 18 del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259;

9. Ai fini delle verifiche di cui all'articolo 43, comma 12, del Testo Unico, l'operazione medesima non comporta l'acquisizione di partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o la costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani;

VISTI gli atti del procedimento;

DETERMINA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16 del Regolamento adottato con delibera n. 368/14/CONS del 17 luglio 2014.

La presente determina è notificata al soggetto istante e pubblicata nel sito *web* dell'Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Roma, 15 marzo 2019

IL DIRETTORE

Antonio Provenzano